



COPIA

# COMUNE DI PONZA

## PROVINCIA DI LATINA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 47</b> <b>Del 23/04/2021</b>	<b>Oggetto: TARI – Determinazione delle tariffe per l'anno 2021</b>
---------------------------------------	---

L'anno Duemila ventuno il giorno venti tre del mese di aprile alle ore 18:00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO FERRAIUOLO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>GIUSEPPE MAZZELLA</b> <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
<b>MICHELE NOCERINO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GIANLUCA DE MARTINO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GENNARO DI FAZIO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

## OGGETTO: Tari - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021

- **Vista** la disciplina dell' imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- **Letti** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:
  - ▶ *«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
  - ▶ *651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
  - ▶ *652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*
  - ▶ *653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei/abbisogni standard*
  - ▶ *654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*
- **Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita
  - « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;

- **Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
*«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Dato atto che il Piano Finanziario per il 2021 non è ancora stato predisposto e che, di conseguenza, risulta al momento impossibile una definizione prospettica delle tariffe 2021 tale da garantire la copertura dei costi 2021 ;

Valutato di considerare le tariffe attualmente vigenti (2020) come provvisorie e dato atto che le stesse verranno opportunamente adeguate e approvate in via definitiva entro i termini di legge, a seguito della definizione dei costi del servizio rifiuti, come risultanti dalla validazione del PEF2021 con conseguente adeguamento delle corrispondenti poste in entrate e in uscita nel bilancio di previsione 2021-2023;

**VISTO** il Decreto del 13 Gennaio 2021 del Ministero dell'Interno adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali con il quale il termine di approvazione del Bilancio Previsione 2021-2023 è stato differito dal 31 Gennaio 2021 al 31 Marzo 2021;

**VISTO** il Decreto Legge n.41/2021 (cosiddetto "decreto sostegni") è stato spostato al 30 Aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023;

**VISTO** Il "decreto sostegni" con l'art. 30, comma 5, ha disposto la proroga del differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 Settembre 2021.

**Visto** l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

- **Si rende** pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
- **Richiamato** l'art. 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:  
*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*
- **Vista** la deliberazione della G.C. n. 121 del 02.10.2020 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2020;
- **Dato atto che** alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

- **Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (FARI) ...* » e visto l'art. 1, comma 780 sempre della stessa Legge che allo stesso modo fa salve tutte le disposizioni della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano la TARI, si conferma l'applicazione, ove compatibile, della Parte Prima (dall'art. 1 all'art 18) e della Parte Seconda (dall'art. 19 all'art. 45) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC , approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29.09.2014.
- **Vista** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito ad ARERA - Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente delle funzioni in materia di rifiuti, tariffa e di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.
- **Richiamate** tutte le disposizioni normative intervenute dall'attribuzioni ad ARERA delle funzioni richiamate al punto precedente nonché tutte le deliberazioni, atti e documenti pubblicati.
- **Richiamata** al tal proposito la Delibera Arera n. 158/2020 con la quale si suggeriscono agevolazioni sulla bolletta Tari per le attività colpite dalla chiusura nel periodo di emergenza a causa dell'emergenza da COVID-19;
- **Vista** la nota di commento alla Deliberazione di ARERA n. 158/2020 pubblicata da IFEL in data 31/05/2020 che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza, poi confermato dallo stesso organo di controllo ARERA.
- **Considerato che** è intenzione dell'Amministrazione comunale laddove vi siano le condizioni secondo legge valutare eventuali riduzioni al fine di agevolare le utenze non domestiche colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19 in sede di approvazione del nuovo piano tariffario;
- **Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34:
- **Richiamata** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- **Visti:**
  - ▶ Lo Statuto Comunale;
  - ▶ Il vigente Regolamento di Contabilità;
  - ▶ Il D.Lgs. 267/2000;

- **Acquisiti i pareri favorevoli** di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

**Con votazione unanime e palese**, espressa nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1. **Di dare atto che** le premesse sono parte integrante del presente deliberato;
2. **Di approvare** per l'anno 2021, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2020 con deliberazione della G.C. n. 121 del 02.10.2020, alla quale integralmente si rinvia, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che testualmente recita: *"/ comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 "*.
3. **Di dare atto che** le tariffe di cui al punto 2 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;
4. **Di dare atto che** alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
5. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Decreto-Legge n. 18/2020, questo Ente procederà all'approvazione del Piano Economico-Finanziario (PEF) 2021 entro il 30 settembre 2021;
6. **Di confermare** quanto previsto dall'art. 1, commi 738 e 780, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che fanno salve tutte le disposizioni della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che disciplinano la TARI;
7. **Di prevedere** per l'anno 2021 la riscossione in tre rate in esecuzione del regolamento comunale;
8. **Di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
9. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.
10. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ft.o Dott. Raffaele Allocca

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole.**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ft.o Dott. Raffaele Allocca

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario Comunale</b>
Ft.o Prof. Francesco Ferraiuolo	Ft.o Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 67 a partire dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

